

D.L. 24/06/2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146.

Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

In vigore dal 1 gennaio 2020

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. (16)

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all' *articolo 175*, comma 8, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all' *articolo 193*, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016. (14)

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. (15) (17)

(14) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160*.

(15) Comma modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160* e dall' *art. 42, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 11-bis, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 877, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(16) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 877, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 30 giugno 2016*, il *Decreto 14 febbraio 2017*, il *Decreto 5 marzo 2018*, il *Decreto 12 novembre 2019* e il *Decreto 24 novembre 2020*. Per la ripartizione del Fondo di cui al presente comma, vedi, per l'anno 2016, il *D.P.C.M. 4 novembre 2016*, per l'anno 2017, il *D.P.C.M. 8 agosto 2017*, per l'anno 2018, il *D.P.C.M. 10 ottobre 2018*, per l'anno 2019, il *D.P.C.M. 8 giugno 2020* e, per l'anno 2020, il *D.P.C.M. 6 agosto 2021*.